

Decreto 17 ottobre 1991 n.125

Protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'art.6 della Legge 17 marzo 1987 n.40;  
Vista la delibera del Congresso di Stato n.84 del 4 ottobre 1991;  
ValendoCi delle Nostre Facoltà,  
Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Art. 1

Normativa tecnica

La normativa tecnica di riferimento per quanto riguarda la protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti è quella emanata dalla Comunità Europea dell'Energia Atomica.

Le grandezze fisiche, le unità di misura, il sistema di limitazione delle dosi di esposizione e le procedure dei controlli fisici e medici sono quelle contenute nella Direttiva del 15 luglio 1980 (80/836 EURATOM) così come modificata dalla Direttiva del 3 settembre 1984 (84/467 EURATOM).

Art. 2

Nulla osta alla detenzione di sorgenti

Chiunque intenda produrre, trattare, manipolare, utilizzare, detenere, immagazzinare, trasportare o eliminare sostanze radioattive naturali o artificiali o macchine generatrici di radiazioni ionizzanti deve ottenere preventiva autorizzazione dal Servizio per l'Igiene Ambientale.

Le soglie di esenzione dall'obbligo di autorizzazione sono quelle indicate all'articolo 4 della Direttiva 80/836 EURATOM.

Art. 3

Comunicazione di detenzione di sorgenti

Oltre a quanto disposto dal precedente articolo, chiunque detiene, a qualsiasi titolo, sostanze radioattive o macchine radiogene di qualsiasi tipo, deve darne comunicazione entro 10 giorni al Servizio per l'Igiene Ambientale, indicando i mezzi di protezione posti in atto.

Art. 4

Sorveglianza fisica e sorveglianza medica della radioesposizione

Il datore di lavoro assicura, a sua cura e spese la sorveglianza fisica della radioesposizione. La sorveglianza medica dei lavoratori radioesposti e' assicurata dal Servizio per l'Igiene Ambientale, mediante medici autorizzati, in accordo con le modalità previste per gli altri rischi lavorativi.

Il Servizio per l'Igiene Ambientale istituisce gli elenchi rispettivi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati. L'iscrizione nel rispettivo elenco ha validità quinquennale.

E' riconosciuta, per l'iscrizione negli elenchi degli esperti qualificati e medici autorizzati, la corrispondente qualifica ottenuta ai sensi delle procedure vigenti nella Repubblica Italiana.

Dato dalla Nostra Residenza, 17 ottobre 1991/1691 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Edda Ceccoli - Marino Riccardi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva